

**Criteri di individuazione della rilevanza economica strategica a livello regionale delle imprese ai fini dell'accesso alla proroga del trattamento di CIGS e di attuazione delle politiche attive per i lavoratori sospesi dal lavoro.**

**1. Premessa**

L'art. 1, comma 133 della Legge finanziaria n. 205 del 27/12/2017 ha introdotto nel D.lgs. 148/2015 l'art. 22-bis, che prevede la proroga degli interventi di integrazione salariale, in deroga ai limiti temporali individuati dallo stesso decreto, per aziende con oltre 100 dipendenti e per un massimo di 6 mesi, nei limiti delle risorse finanziarie nazionali di 100 milioni per ciascuno degli anni 2018 e 2019. La Direzione Generale degli Ammortizzatori sociali e della Formazione del Ministero del Lavoro ha emanato in data 7/2/2018 la circolare n. 2, con la quale ha dato indicazioni per l'attuazione di tale modifica normativa. In particolare, l'art. 22-bis sopra richiamato prevede quanto segue:

*"1. Per gli anni 2018 e 2019, in deroga agli articoli 4 e 22, comma 1, entro il limite massimo complessivo di spesa di 100 milioni di euro per ciascuno dei medesimi anni, per imprese con organico superiore a 100 unità lavorative e rilevanza economica strategica anche a livello regionale che presentino rilevanti problematiche occupazionali con esuberi significativi nel contesto territoriale, previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la presenza della regione interessata, o delle regioni interessate nel caso di imprese con unità produttive coinvolte ubicate in due o più regioni, può essere concessa la proroga dell'intervento straordinario di integrazione salariale, sino al limite massimo di dodici mesi, qualora il programma di riorganizzazione aziendale di cui all'articolo 21, comma 2, sia caratterizzato da investimenti complessi non attuabili nel limite temporale di durata di ventiquattro mesi di cui all'articolo 22, comma 1, ovvero qualora programma di riorganizzazione aziendale di cui all'articolo 21, comma 2, presenti piani di recupero occupazionale per la ricollocazione delle risorse umane e azioni di riqualificazione non attuabili nel medesimo limite temporale. Alle medesime condizioni e nel limite delle risorse finanziarie sopra indicate, in deroga ai limiti temporali di cui agli articoli 4 e 22, comma 2, può essere concessa la proroga dell'intervento di integrazione salariale straordinaria, sino al limite massimo di sei mesi, qualora il piano di risanamento di cui all'articolo 21, comma 3, presenti interventi correttivi complessi volti a garantire la continuazione dell'attività aziendale e la salvaguardia occupazionale, non attuabili nel limite temporale di durata di dodici mesi di cui all'articolo 22, comma 2.;*

**2. Ai fini dell'ammissione all'intervento di cui al comma 1, l'impresa deve presentare piani di gestione volti alla salvaguardia occupazionale che prevedano specifiche azioni di politiche attive**

**concordati con la regione interessata**, o con le regioni interessate nel caso di imprese con unità produttive coinvolte ubicate in due o più regioni;

3. All'onere derivante dai commi 1 e 2, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, si provvede a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2."

Per consentire quindi alle imprese che presentano le condizioni indicate dalla normativa di cui sopra di accedere alle proroghe dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, l'Agenzia regionale per il lavoro, **a cui compete l'attuazione delle politiche attive del lavoro ai sensi della L.R. 13/2015**, deve:

- individuare la rilevanza economica strategica nel territorio regionale delle imprese con organico superiore a 100 unità che presentino rilevanti problematiche occupazionali con esuberi significativi nel contesto territoriale (comma 1 dell'art. 22-bis),
- concordare con le imprese piani di gestione volti alla salvaguardia occupazionale che prevedano specifiche azioni di politiche attive.

## **2. Individuazione della rilevanza economica strategica delle imprese che presentino rilevanti problematiche occupazionali con esuberi significativi nel contesto territoriale (comma 1 dell'art. 22bis)**

Per l'individuazione della **rilevanza economica strategica** vengono identificati i seguenti **criteri anche** tra loro alternativi:

- Imprese che hanno attivato un tavolo di confronto con le parti sociali presso l'Assessorato alle attività produttive, piano energetico, economia verde e ricostruzione post-sisma della Regione, rientrante nel **Patto per il Lavoro**;
- Impatto consistente sul territorio specifico ove è ubicata l'impresa, per il numero di lavoratori coinvolti, per le caratteristiche del territorio in cui si trova/no la/e sede/i operativa/i o per le caratteristiche soggettive dei lavoratori in esubero;
- Equità di trattamento dei lavoratori nell'ambito della gestione complessiva della crisi a livello nazionale;
- Imprese in liquidazione o soggette a procedure concorsuali che prevedono durante il periodo di CIGS o della relativa proroga, di continuare o riprendere la produzione, anche attraverso programmi di cessione dell'attività produttiva anche parziale, che facciano riferimento alla salvaguardia occupazionale dei lavoratori;
- Imprese che abbiano cessato o che cessino l'attività produttiva che ricorrono alla CIGS o alle relative proroghe, previste dalla normativa nazionale.

## **3. Specifiche azioni di politica attiva da concordare con l'azienda nei piani di gestione volti alla salvaguardia occupazionale (comma**

## **2 dell'art. 22bis):**

In merito alle prestazioni a favore dei lavoratori percettori di trattamenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro, con particolare riferimento alle specifiche azioni richieste dall'art.22-bis, ma anche più in generale per tutti i lavoratori coinvolti a vario titolo in sospensioni dal lavoro nel territorio emiliano-romagnolo, si prevede l'attivazione di **politiche attive per il lavoro** che possono essere richiamate durante l'esame congiunto tra impresa e parti sociali che facciano riferimento a:

- I **Livelli Essenziali delle Prestazioni** (LEP) individuati dal Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n.4 dell'11 gennaio 2018
- Le prestazioni dei Servizi per il Lavoro individuate dalla Giunta della Regione Emilia-Romagna con **DGR 1959** del 2016
- L'**Assegno di Ricollocazione (AdR)** per i lavoratori in CIGS come descritto dall'art. 24-bis del d.lgs. 148/2015 e circolari e note applicative del Ministero del Lavoro e di ANPAL.

In particolare, alle imprese che richiedano l'accesso alla **CIGS per crisi o riorganizzazione aziendale** e per le quali non sia espressamente previsto il completo recupero occupazionale, l'Agenzia regionale per il lavoro proporrà l'attivazione dell'Assegno di Ricollocazione previsto dall'art. 24-bis, che sarà richiesto dai lavoratori sospesi dal lavoro a seguito della stipula di uno specifico **Accordo di Ricollocazione**, con le modalità individuate da circolari e note esplicative del Ministero del Lavoro e da ANPAL.

Tali azioni rientrano. Tale convenzione, alla linea 5.2.

Nell'ambito delle attività previste dalla Convenzione tra la Regione Emilia-Romagna e Anpal Servizi sottoscritta in data 17/01/2018, (alla linea 5.2 si prevede l'erogazione di servizi di riqualificazione e ricollocazione al 100% dei lavoratori coinvolti in interventi di crisi aziendale o settoriale), la Divisione Servizi per il Lavoro di ANPAL Servizi collaborerà con i Centri per l'Impiego per attivare, oltre alle politiche attive previste dall'Allegato 1 della DGR 1959/2016 e nel rispetto dei "Livelli essenziali delle prestazioni" individuati dal Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n.4 del 2018, percorsi di ricollocazione per i lavoratori in CIGS.